

Conto corrente bancario- protesto assegno - violazione diligenza professionale - infondatezza - addebito spese e commissioni - illegittimità - insussistenza (cod. civ. art. 1176, co. 2; r. d. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 45)

FATTO

Il ricorrente chiede che sia dichiarato illegittimo l'addebito sul proprio conto corrente delle spese notarili sostenute dalla banca trattaria relativamente al protesto di un assegno bancario non trasferibile versato dal cliente, ma risultato impagato essendo il traente iscritto nell'elenco di cui all'art. 10-bis, l. n. 386/1990, nonché delle commissioni imposte dalla resistente. In particolare, secondo il ricorrente: (1) dette spese non avrebbero dovuto essere addebitate, considerato che il conto corrente era a costo zero e che le commissioni previste nel documento di sintesi concernevano l'ipotesi in cui fosse il correntista ad emettere assegni scoperti e/o irregolari; (2) la descrizione della commissione addebitata dalla banca era equivoca ai sensi dell'art. 35, cod. cons.; (3) la banca trattaria aveva violato il proprio obbligo di diligenza, atteso che il protesto di un titolo non trasferibile non è funzionale all'esercizio dell'azione di regresso, ai sensi dell'art. 45 l. assegni.

In questa prospettiva, il ricorrente chiedeva che venisse ripristinata la corrispondente provvista sul conto corrente; o in subordine che gli venisse addebitato l'importo di euro 15,00, quale costo del protesto comunicato dall'impiegato addetto allo sportello che ebbe a negoziare l'assegno, su sollecitazione del correntista. L'intermediario, opponendosi alle pretese avanzate dal ricorrente, eccepiva: (1) il difetto di legittimazione passiva, atteso che era la banca trattaria ad aver levato protesto e conseguentemente ad aver richiesto l'addebito dei relativi costi; (2) sull'assegno non venivano riportate le clausole "senza spese", "senza protesto" o equivalenti; (3) il protesto svolge una funzione pubblicistica, oltre a quella di assicurare ai giranti l'esercizio dell'azione di regresso, atteso che attraverso detta procedura i terzi vengono edotti in ordine alla inaffidabilità di alcuni debitori; (4) con riferimento alla ulteriore commissione addebitata, riteneva la stessa conforme alle condizioni previste nel documento di sintesi (2% dell'importo facciale dell'assegno). Stando così le cose, l'intermediario insisteva per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Con riferimento alla lamentata violazione del dovere di diligenza da parte della banca trattaria (non convenuta nel presente procedimento) per aver provveduto - quando non avrebbe dovuto - alla levata del protesto, il Collegio fa proprie le conclusioni raggiunte dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 2567/2013), secondo cui il protesto, oltre ad essere il presupposto formale per l'esercizio dell'azione di regresso da parte dei giranti ai sensi dell'art. 45, l. assegni, ne cristallizza il mancato pagamento e, esercitando una pressione psicologica sul debitore per indurlo al pagamento, tutela nella sostanza anche l'interesse del portatore del titolo ad ottenere l'adempimento del credito ivi incorporato. In questa prospettiva, deve convenirsi che la levata del protesto, anche in assenza di giranti,

è, oltre che legittima, “doverosa per la banca trattaria, alla stregua dei principi di correttezza e buona fede che gli intermediari sono tenuti ad osservare nelle loro relazioni d'affari”. Da rigettarsi è pertanto l'eccezione sollevata dal ricorrente relativamente alla presunta violazione dell'obbligo di diligenza da parte della banca trattaria, benché non destinataria del ricorso, di tal che, come codesto Arbitro ha avuto modo di evidenziare (Collegio Milano, decisione n. 4077/2013), nessuna richiesta di riaccredito delle spese di protesto reclamate dalla banca trattaria e rivolta alla resistente può essere accolta, dovendosi considerare dette spese, per le ragioni innanzi esposte, pienamente legittime. Quanto all'addebito, unitamente alle spese del protesto, della commissione di Euro 32,40, contrariamente a quanto asserisce parte ricorrente, l'addebito di detta commissione è conforme a quanto previsto nel documento di sintesi, ove è prevista una commissione su assegni protestati, pari al 2% dell'importo dell'assegno. Né pare che la clausola pecchi di chiarezza e conseguentemente vada interpretata in senso più favorevole al cliente. Al contrario, proprio in ragione della circostanza, evidenziata dallo stesso ricorrente, che il conto corrente sia nel caso di specie a costo zero per tutte le operazioni ordinarie, la banca si è fatta parte diligente nell'elencare le operazioni che evidentemente ritiene non di ordinaria diligenza e, come tali, sottratte in maniera inequivocabile, al principio di gratuità. Quanto infine alla domanda formulata in via subordinata, la stessa non merita accoglimento, considerato che l'impiegato addetto allo sportello non ha il potere di determinare le condizioni economiche di una operazione per conto dell'impresa bancaria, di tal che priva di rilievo è la circostanza, peraltro non provata, che l'operatore abbia comunicato al correntista, su espressa richiesta di quest'ultimo, che, in caso di protesto, gli sarebbe stata addebitata una somma pari all'incirca di euro 15,00.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.